

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 485

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITI

Norme in materia di collaudi e verifiche periodiche
degli ascensori e dei montacarichi

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Europa l'Italia conta il più alto numero di ascensori e montacarichi in servizio: circa 700 mila.

Si tratta di apparecchi di sollevamento altamente automatizzati, che compiono complessivamente un numero enorme di corse ogni anno: considerate pertanto la pericolosità della macchina e l'utenza che ne usufruisce — identificabile nell'intera popolazione dai bambini agli anziani e invalidi — gli impianti devono essere costruiti secondo un livello di sicurezza molto alto, che deve essere necessariamente conservato, anche durante l'esercizio.

La normativa tecnica che regola la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti, nonché le necessarie modifiche di quelli già funzionanti, è in continua evoluzione. Ultimamente si è ulteriormente complicata con il recepimento nella legi-

slazione italiana della normativa europea EN.81, parte 1^a, relativa agli ascensori elettrici.

La normativa di riferimento rimane comunque la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che, per la messa in funzione degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, prevede:

una licenza di impianto, a seguito di parere positivo sul progetto di installazione;

una licenza di esercizio su collaudo di impianto;

un rinnovo della licenza di esercizio a seguito di ispezioni periodiche eseguite sull'impianto.

Il legislatore, pur prevedendo l'affidamento della manutenzione dell'impianto a

persona abilitata o a ditta specializzata che vi provvede a mezzo di personale abilitato, considerata la potenziale pericolosità dell'impianto, ha ritenuto pertanto necessario che il parere tecnico sulla fattibilità del progetto di un nuovo impianto, quello sulla conformità alle norme vigenti di un impianto o di una installazione e quello sulla permanenza delle condizioni di sicurezza iniziali di un impianto già in esercizio fossero rilasciati da un organismo indipendente sia dall'utente sia dalla ditta di manutenzione, che sono parti interessate, individuando detti organismi in uffici della pubblica amministrazione.

È da notare che detti compiti, negli altri Paesi della Comunità economica europea, sono invece svolti da organismi privati autorizzati (ad esempio il TUV in Germania).

Tale orientamento europeo fu seguito in Italia sino al 1980, anno in cui cessò di operare in questo settore l'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), che assolveva ai compiti di collaudo e verifica con estrema puntualità.

Contestualmente allo scioglimento dell'ENPI, le competenze in materia furono trasferite all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e alle unità sanitarie locali.

L'ISPESL si occupa da allora dell'esame del progetto, del collaudo e delle verifiche straordinarie, mentre l'unità sanitaria locale ha il compito delle verifiche annuali.

L'inevitabile insorgere di conflitti di competenza, unitamente ad un aumento degli impianti cui non ha fatto riscontro un aumento degli ingegneri in servizio, ha determinato in quest'ultimo decennio un notevole ritardo nell'effettuazione dei collaudi e addirittura, in qualche regione, la cessazione di fatto del servizio di verifiche periodiche.

Solo nella capitale gli ascensori da controllare sono circa 70 mila. Se ne controllano solo 10-15 mila l'anno. Ciò vuol dire che migliaia di impianti funzionano senza le doverose verifiche che, per legge, si dovrebbero svolgere annualmente.

Se consideriamo che in Italia ci sono circa 700 mila impianti, il problema de-

termina uno stato di pericolosità vasto e che suscita grande preoccupazione.

Peraltro, la mancata effettuazione delle verifiche periodiche responsabilizza ingiustamente dell'esercizio abusivo degli impianti, ignari titolari di licenze di esercizio o amministratori di stabili, nonché le ditte di manutenzione.

Né può considerarsi risolutivo l'intervento della legge 30 dicembre 1991, n. 428, che ha previsto l'affidamento transitorio — solo per sei anni! — di questo servizio a liberi professionisti individuati in speciali elenchi.

Occorre invece un intervento urgente che garantisca definitivamente i necessari livelli di sicurezza degli impianti.

La soluzione ottimale del problema, in linea con le direttive CEE, consisterebbe nel delegare l'intero servizio ad un organismo, meglio se privato, ma controllato dallo Stato, sull'esempio di quanto attuato in Germania, ove opera il TUV.

Tale organismo, oltre a garantire l'effettuazione e la regolarità dei collaudi e delle verifiche, contribuirebbe, data la sua natura privatistica, a sgravare gli attuali costi di gestione a carico delle amministrazioni pubbliche competenti.

Ai fini della redazione della presente proposta di legge, si sono considerati i seguenti testi normativi: la legge 24 ottobre 1942, n. 1515, concernente l'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato e i relativi regolamenti di attuazione; la legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione; il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e

omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (con particolare riferimento all'articolo 2); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale 23 dicembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; il decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale 4 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984), concernente modificazioni all'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988) concernente l'attuazione della

direttiva CEE n. 84/528, relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi; il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988) concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 84/529 e CEE n. 86/312, relative agli ascensori elettrici. Si sono altresì considerate le difficoltà ed i conflitti di competenza sorti per l'esecuzione dei collaudi di primo impianto da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle verifiche periodiche successive da parte delle unità sanitarie locali, con particolare riferimento allo stato generalizzato di inadempienza da parte degli organi centrali e periferici dello Stato nell'esecuzione dei collaudi di primo impianto e delle ispezioni periodiche e straordinarie. La situazione di inadempienza nel controllo degli ascensori e montacarichi in servizio privato risulta altresì aggravata in seguito all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1987, n. 587.

Si raccomanda pertanto l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si applica agli ascensori e montacarichi in servizio privato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun ascensore o montacarichi può essere messo o mantenuto in esercizio se il proprietario non abbia provveduto all'assicurazione per la responsabilità civile contro gli infortuni derivanti dall'esercizio dell'impianto.

ART. 2.

1. La licenza di esercizio dell'impianto si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, purché:

a) siano stati soddisfatti gli oneri fiscali;

b) sia stato rilasciato nulla osta di mantenimento in esercizio da parte dell'organismo individuato dalla normativa vigente o con la procedura di cui all'articolo 4;

c) siano state osservate eventuali prescrizioni indicate nel verbale di ispezione tecnica periodica;

d) la manutenzione dell'ascensore o montacarichi risulti affidata a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

ART. 3.

1. Gli organismi individuati dalla normativa vigente per l'effettuazione del collaudo possono, in carenza di personale, affidare l'effettuazione dell'esame del pro-

getto e del collaudo stesso a istituti autorizzati che vi provvedono a mezzo di ingegneri esperti, come definiti dall'articolo 5.

ART. 4.

1. Qualora l'ispezione periodica non sia stata effettuata, entro la scadenza prevista, dagli organismi a ciò preposti dalla normativa vigente, la verifica viene compiuta, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza, da uno degli istituti di cui all'articolo 3 che, su richiesta del proprietario dello stabile in cui è installato l'impianto, vi provvede a mezzo di ingegneri esperti.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ascensore può rimanere in funzione a meno che la ditta che ne cura la manutenzione, per pericolo in atto, non ne sospenda l'esercizio, in attesa delle disposizioni dell'ingegnere verificatore.

3. Gli istituti di cui all'articolo 3 trasmettono copia dei verbali delle verifiche periodiche eseguite:

a) al proprietario dello stabile ove è installato l'ascensore;

b) alla ditta che cura la manutenzione dell'impianto;

c) all'organismo individuato dalla normativa vigente per l'effettuazione della verifica stessa;

d) all'organismo deputato al rinnovo della licenza di esercizio.

4. Le competenze relative all'effettuazione della verifica periodica sono liquidate, secondo le tariffe vigenti, dal proprietario dello stabile ove è installato l'impianto all'istituto che ha effettuato il servizio a norma del comma 1.

5. Qualora il proprietario intenda rinunciare al rinnovo di licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi, deve darne avviso, entro il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza, all'organismo competente per il rilascio e all'organismo competente per l'effettuazione dell'ispezione periodica.

ART. 5.

1. Si intendono per ingegneri esperti nel settore degli ascensori e montacarichi gli ingegneri che abbiano già svolto il servizio di collaudo o di verifica di ascensori e montacarichi presso pubbliche amministrazioni, o abbiano svolto attività di progettazione di ascensori e montacarichi presso ditte specializzate per un periodo minimo di due anni, o abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6.

ART. 6.

1. L'idoneità degli ingegneri al servizio di collaudo e di verifica di ascensori e montacarichi è accertata da una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto, composta da un ingegnere del genio civile, che svolge le funzioni di presidente, da un ingegnere dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), da un ingegnere dell'ispettorato del lavoro, da un ingegnere del presidio multizonale di prevenzione, da un ingegnere dell'ispettorato della motorizzazione civile.

2. L'esame, che consiste in una prova orale, una scritta ed una pratica su un impianto di ascensore o montacarichi, deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione di cui al comma 1.

ART. 7.

1. Gli istituti privati che, ai sensi degli articoli 3 e 4 possono essere incaricati dell'effettuazione di collaudi o verifiche periodiche di ascensori e montacarichi, sono autorizzati all'effettuazione del servizio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'istituto richiedente, del possesso dei seguenti requisiti:

a) strumenti necessari all'effettuazione del servizio;

b) un numero minimo di dieci ingegneri nel settore degli ascensori e montacarichi alle dipendenze o con rapporto di collaborazione;

c) uffici, attrezzature e personale amministrativo sufficiente;

d) un ingegnere direttore responsabile.

ART. 8.

1. Gli ingegneri esperti che svolgono le funzioni di cui agli articoli 4 e 5 non possono intrattenere rapporti di lavoro di alcun genere con aziende del settore degli ascensori e montacarichi, siano esse costruttrici, installatrici o di manutenzione.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.